

**REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE
ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI CENTRI URBANI**

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni	pag. 2
Art. 3 - Definizioni	pag. 3

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

**TITOLO I – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE,
DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI**

Art. 4 - Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali	pag. 4
Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool	pag. 5
Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica	pag. 6

TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 – Orari della città e zonizzazione del territorio	pag. 7
Art. 8 - Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio	pag. 9
Art. 9 - Concessioni Dehors	pag. 10
Art. 10 - Referenti per la Sicurezza	pag. 10
Art. 11 - Restrizioni viabilistiche	pag. 10

**TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente ed al trasferimento da altre zone della città	pag. 11
---	---------

TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i. tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e svago	pag. 12
Art. 14 – Monitoraggio	pag. 12

**TITOLO V – NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELL'ORDINE E SICUREZZA
PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI IN AMBITI
DA TUTELARE**

Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici	pag. 13
Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto “	“

TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Sanzioni amministrative	pag. 14
Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 14
NOTE	pag. 15

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione ⁱ e dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.ⁱⁱ, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il presente Regolamento è diretto alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, le disposizioni ivi contenute sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, al fine di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto alla salute ed alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di poliziaⁱⁱⁱ.
3. Il presente regolamento trova applicazione nel territorio comunale, secondo quanto di seguito meglio descritto:

Disposizioni di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale	Disposizioni prescrittive con applicazione zonizzata
Art. 1 - Oggetto e finalità; Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni; Art. 3 – Definizioni; Art. 4 - Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali; Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica; Art. 9 - Concessioni Dehors; Art. 10 - Referenti per la Sicurezza; Art. 17 – Sanzioni amministrative; Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali.	Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool; Art. 7 – Orari della città e zonizzazione del territorio; Art. 8 – Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio; Art. 11 - Restrizioni viabilistiche; Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente; Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 tra esercenti e Comune diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio; Art. 14 – Monitoraggio Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici; Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto.

Art. 2 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate alla Polizia Municipale e al personale di cui all'art.

13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.. Le suddette funzioni, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono essere attribuite anche al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi, sulla base di specifici provvedimenti del Comune.

Art. 3 – Definizioni (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- *esercizi pubblici*: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- *esercizi artigianali alimentari*: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
- *esercizi commerciali di vendita al dettaglio*: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- *circoli privati*: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi ecc.) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*: le attività di vendita con il servizio per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- *attrattori/drink spot*: strutture o elementi (dehors mobili, punti d'appoggio, posacenere, etc.) strategicamente collocati, atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici, al fine di evitarne la permanenza sulla pubblica strada;
- *ambiente urbano*: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;
- *impatti diretti*: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;
- *impatti indiretti*: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività come nel caso della musica ad alto volume e nella prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;
- *quiete pubblica*: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;
- *sicurezza urbana*: condizioni di vivibilità nei centri urbani, per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale (D.M. Interno 5 agosto 2008)^{iv};
- *incolumità pubblica*: l'integrità fisica della popolazione;
- *spazi e aree pubbliche o a uso pubblico*: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo;

- *attività accessorie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (ex art. 12, Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2003, n. 14 - Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande):
 - a) "installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini";
 - b) "organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo: ossia effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti";
- *vendita di bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO I – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 4 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico);

b) adottare ogni utile accorgimento, al fine di prevenire, evitare, o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni ai locali nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, genera disturbo alla pubblica quiete (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci chiassosi, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori) ovvero costituisce ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni; devono, comunque, essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:

- avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;

- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni coinvolgenti interi comparti;
- sgomberare, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione dai dehors di cui ai punti 1 e 4 del relativo regolamento (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque di renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

2. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta:

- per i circoli privati abilitati alla somministrazione ed esercizi commerciali o esercizi artigianali alimentari, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 3 giorni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria;
- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 19 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e s.m.i., l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con importo da Euro 154,00 ad Euro 1.032,00. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la sospensione dell'attività fino a tre giorni ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.. In caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno, oltre alle predette sanzioni, si procederà alla revoca della eventuale concessione temporanea di suolo pubblico.

Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Al fine di prevenire danni alla salute e contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze, etc., è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00 e, avuto riguardo alla zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente regolamento, la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.
2. Ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria è consentita la vendita di bevande alcoliche purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali.
3. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors); tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri in vetro, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) Euro, ovvero di plastica usa e getta ma solo previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.
In tale ultima ipotesi, qualora a seguito di accertamenti operati dagli organi competenti ovvero nell'ambito delle riunioni periodiche dell'organo di monitoraggio, si riscontrassero problemi in merito alla pulizia ovvero all'igiene riconducibili a singoli esercizi o ad una pluralità di essi, la Giunta potrà disporre, con proprio atto, l'obbligo di utilizzare bicchieri

in materiale plastico certificato per alimenti ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e del Decreto del Ministero della Sanità del 21/03/1973, con apposizione del logo/nome locale, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore ad 1 (uno) Euro.

4. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.
5. E' fatta salva la consegna a domicilio.
6. E' fatto divieto di pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali).
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 3 giorni.
8. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a tre giorni.

Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore^v), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, della Zonizzazione Acustica comunale (ZAC), nonché di quanto disposto dal Regolamento acustico comunale (allegato C2 al RUE vigente), che detta le disposizioni concernenti i requisiti acustici passivi degli edifici.
- ~~2. Fatto salvo il disposto del Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno degli esercizi di cui al comma 1.~~
- ~~3. Nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande:~~
 - ~~a) l'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., (installazione uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini), dopo le ore 22.00 e fino alle ore 06.00, dovrà essere esercitata a porte e finestre chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi), fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio di avventori e operatori in caso di somministrazione su area pubblica. E' possibile derogare a tale prescrizione presentando documentazione di impatto acustico con cui si dimostri che le fonti sonore direttamente riconducibili all'esercizio non incidano oltre i limiti consentiti sul clima acustico esterno;~~
 - ~~b) l'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. n. 14/2003 e s.m.i. (cioè piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni), effettuate a porte e finestre chiuse e~~

~~supportate da documentazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato che, in funzione delle caratteristiche strutturali dei locali e della strumentazione utilizzata, asseveri il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale", può avvenire attraverso Segnalazione Certificata di Inizio Attività, secondo le modalità indicate nell'apposita disciplina procedimentale.~~

~~Le manifestazioni caratterizzate da musica e/o canto, privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti ed una voce, aventi le caratteristiche di cui sopra, potranno avvenire attraverso semplice comunicazione, secondo le modalità indicate nell'apposita disciplina procedimentale.~~

~~La Segnalazione e la comunicazione abilitano all'esercizio della specifica attività accessoria che si intende esercitare, conservano efficacia fino a che permangono le condizioni asseverate nella predetta documentazione di impatto acustico e non sono assoggettate a limitazioni numeriche o temporali.~~

~~La Segnalazione/comunicazione e la documentazione di impatto acustico devono essere custodite nell'esercizio ed esibite a richiesta al personale che opera i controlli.~~

~~Le manifestazioni che non rispettano i limiti prestazionali di cui sopra sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.~~

~~4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetta all'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg., oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria.~~

~~In caso di seconda violazione nello stesso anno si applica, altresì, la sospensione dell'attività fino a tre giorni.~~

~~Qualora venga accertato dagli organi competenti il mancato rispetto dei limiti prestazionali asseverati nella SCIA o la mancata corrispondenza tra strumentazione indicata e quella effettivamente impiegata dall'esercente ovvero la manomissione del limitatore eventualmente apposto agli impianti di diffusione elettroacustici, oltre alla denuncia ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., è consentito il sequestro amministrativo della strumentazione impiegata, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. n. 689/1981 e s.m.i. e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.~~

TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 – Orari della città e zonizzazione del territorio (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal D.lgs. 114/98 e s.m.i. e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. In attuazione dell'art. 41 Costituzione e della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24, ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^{vi}, il Sindaco può stabilire con propria ordinanza fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle attività e delle particolari zone/comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della

salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale. L'Ordinanza sindacale specificherà la zonizzazione e le esigenze di tutela poste a fondamento.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^{vii}, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, in zone identificate e delimitate del territorio, anche in relazione a particolari categorie merceologiche, può, altresì, con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni/limitazioni - la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche.

2 bis Tali orari, alla luce delle risultanze istruttorie e del perdurare delle criticità riscontrate, verranno disposti avuto riguardo alla seguente zonizzazione e non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e le ore 01.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi:

- Strada D'Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci;
- Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Palmia, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant'Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile;
- Via Emilia Est.
- **B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore** (*così emendato in aula*)

Qualora emergessero problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure di cui al presente articolo, il Sindaco con ordinanza, potrà ampliare la zonizzazione, dando atto nel provvedimento delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui al presente articolo.

3. Le Ordinanze sindacali di cui al precedente comma 2 possono contemplare deroghe agli orari stabiliti, con riferimento a singoli esercizi o interi comparti omogenei, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività, La concessione di tali deroghe presuppone, inoltre, che l'esercizio interessato non abbia commesso violazioni amministrative concernenti gli orari di esercizio accertate con provvedimento esecutivo nei sei mesi antecedenteventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la violazione recidiva, nel corso di uno stesso anno, delle disposizioni della predetta Ordinanza, comportano la sospensione dell'attività fino a tre giorni nonché la revoca dell'autorizzazione alla deroga, qualora rilasciata, e/o il diniego al rilascio della stessa per 6 mesi decorrenti dalla data di accertamento dell'ultima violazione.

4 Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali, ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 (strutture chiuse) dell'art. 1, comma 4, del vigente Regolamento Dehors non sono assoggettate ad alcuna limitazione oraria, sempreché siano insonorizzate ovvero non generino impatto acustico verso l'esterno e, in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione. Ai fini del rispetto di tale

disposizione gli esercenti sono responsabili nell'arco di una distanza del raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione.

L'assenza di impatto esterno, per essere fatta valere, deve essere comunicata a mezzo Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

5. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa (ex art. 11 comma 3 del D.lgs. 114/98 e s.m.i.) e di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 16 comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.), devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 14/2003, gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande scelgono, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'orario di apertura e chiusura dell'attività. Eventuali successive variazioni di orario (nel rispetto degli orari eventualmente stabiliti dall'Amministrazione) devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione medesima.

8. - Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio (Str. D'Azeglio, B.go Marodolo, Str. Inzani, P.le Inzani, Str. Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore (così emendato in aula), P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy). (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli esercenti del comparto D'Azeglio, in considerazione delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica rilevate e, in quanto operanti direttamente o indirettamente su un asse viario principale completamente aperto alla circolazione veicolare, dovranno osservare i seguenti orari di chiusura:

- ore 24.00 dalla domenica al giovedì;
- ore 01.00 il venerdì, sabato e prefestivi.

Gli esercenti le cui aree di somministrazione e vendita risultino insufficienti ad ospitare la propria clientela (l'indice di affollamento delineato dalla vigenti Linee Guida Ausl, presupponendo tutti posti in piedi, è pari a 0,75 mq persona), al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti la pubblica sicurezza, la viabilità, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali, dovranno adottare adeguate modalità gestionali che tengano conto della dimensione dei locali e delle aree in concessione dirette ad escludere la presenza della propria clientela sulla sede stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione della somministrazione/vendita allorquando risulti superato l'indice di affollamento dei locali, esclusivo servizio al tavolo, consumo esclusivo all'interno di locali ed aree di somministrazione, impiego di Stewart urbani, etc.).

2. **Qualora, a seguito dell'attività di controllo (anche mediante l'impiego della videosorveglianza), venga accertata la diretta correlazione tra modalità gestionali e occupazione della sede stradale da parte della propria clientela (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione/vendita ad un numero di clienti eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali, mancato esercizio dell'attività di controllo sulla propria clientela, somministrazione/vendita con immediata fuoriuscita dei clienti dai locali, etc.), oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la riduzione degli orari eventualmente autorizzati, i quali non potranno, comunque, superare le ore 22.00. Inoltre, in caso di seconda violazione è prevista anche la sospensione dell'attività fino a trenta giorni e in caso di violazioni ulteriori la revoca della licenza, ex art. 10 del T.U.L.P.S. (così emendato in aula).**

3. Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse ovvero in strutture temporanee aperte ma con somministrazione effettuata esclusivamente all'interno di queste mediante bicchieri di vetro e sempreché in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione, potranno accedere al regime derogatorio di cui all'articolo 7 comma 3 del presente Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.

Ai fini del rispetto di tale disposizione gli esercenti sono responsabili nell'arco di una distanza del raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione.

Le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 2 si applicano anche in caso di accertata incongruenza tra l'impatto effettivamente esercitato e quello dichiarato ai sensi del presente comma 3 (così emendato in aula).

Art. 9 - Concessioni Dehors (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. La Giunta Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del "*Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)*", per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 35 comma 1 bis del Regolamento comunale per l'"*Occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone*" e dell'art. 2 comma 1 bis del "*Regolamento comunale per la Disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Dehors)*", può subordinare il rilascio di nuove concessioni "Dehors" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

Art. 10 - Referenti per la Sicurezza (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia.

Art. 11 - Restrizioni viabilistiche (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che a interi comparti, se non a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

2. Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'esercente interessato.

TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all’apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente ed al trasferimento da altre zone della città (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.^{viii} e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 23/11/2009, e in piena coerenza con vincoli posti dalle recenti norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è disposta l’inibizione all’apertura, nell’ambito della zonizzazione di cui all’art. 7 comma 2 bis del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città.
2. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da:
 - a) esclusiva ospitalità interna ai locali ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 del vigente “Regolamento Dehors”;
 - b) ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 del vigente “Regolamento Dehors” e occupazione esterna che non si protragga oltre le ore 22.00;

La attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del presente comma non sono assoggettate ad inibizione, sempreché i locali e i dehors chiusi siano insonorizzati ovvero non generino impatto acustico verso l’esterno, e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all’esterno degli stessi.

3. Specifiche deroghe potranno essere concesse, previo parere del Settore competente in materia di Regolamentazione delle Attività Economiche e a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, in merito a formule di somministrazione tipo ristorazione, da insediarsi in ambiti oggetto di opere pubbliche di rilevante entità, che necessitino di riqualificazione e rilancio;
4. In assenza di ragioni superiori e contrarie, il contenimento degli orari di esercizio e la limitazione degli orari di vendita per asporto dei propri prodotti, costituisce elemento di valutazione positiva dell’istanza di deroga. Inoltre, gli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento, devono essere recepiti quali prescrizioni nell’atto abilitativo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono fino all’approvazione di norme del Regolamento Urbanistico Edilizio volte a regolamentare le destinazioni d’uso per le attività di esercizio pubblico in relazione all’impatto ambientale indotto, nonché all’individuazione negli strumenti di pianificazione territoriale di aree specificatamente destinate al divertimento e svago, collocate a debita distanza dai centri residenziali tali da contemperare le diverse esigenze: il riposo e la salute dei residenti, lo svago degli avventori e la redditività delle attività economiche.

TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l'assunzione di almeno tre degli impegni di seguito elencati (da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specificità dei singoli ambiti territoriali):
 - a) insonorizzazione dei locali (e degli eventuali Dehors chiusi) ovvero apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa;
 - b) impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, venga lasciata libera da persone e cose ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, Steward urbani (ex art. 10 del presente Regolamento) e/o addetti all'assistenza alla clientela; tale impegno dovrà essere necessariamente sottoscritto nell'ipotesi in cui a seguito di appositi accertamenti operati dagli organi competenti emerga la necessità di operare un contenimento del clima acustico dell'area;
 - c) posizionamento di cestini/attrattori/drink spot sui marciapiedi adiacenti i locali (con la funzione di mantenere i clienti sui marciapiedi ed evitare l'occupazione della strada); al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;
 - d) organizzazione di eventi in collaborazione con Comune e AUSL;
 - e) esecuzione, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;
 - f) apertura dell'esercizio anche in orari diurni;
 - g) messa a disposizione di artisti locali o altre attività culturali, di spazi all'interno dei locali, per l'esposizione delle opere artistiche o per l'esecuzione di spettacoli vari.
2. E' comunque obbligatoria l'assunzione, da parte dell'esercente, dell'impegno a comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici.
3. Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.
4. La violazione degli impegni assunti con gli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla riduzione degli orari di partenza ovvero alla modifica delle condizioni di esercizio dell'attività in caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno.

Art. 14 – Monitoraggio (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive

da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, da n. 12 membri, individuati come segue:

- n. 4 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti
- n. 4 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria;
- n. 4 componenti in rappresentanza dei residenti.

TITOLO V - NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI IN AMBITI DA TUTELARE

Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, nelle aree di cui all'art. 7 comma 2 bis, del presente Regolamento, a far tempo dalle ore 23.00 e fino alle ore 06.00, è vietata la detenzione a fini di consumo immediato di bevande alcoliche in contenitori di qualsiasi specie all'esterno dei locali e delle aree di somministrazione.
2. La presente disposizione può essere derogata in tali aree, **nel rispetto degli orari massimi di attività previsti per gli esercizi pubblici di ciascun comparto dall'Ordinanza sindacale attuativa, (così emendato in aula)** a condizione che il consumo avvenga a seguito di somministrazione in bicchieri di plastica o di vetro e all'esterno delle aree adibite alla circolazione veicolare. E' fatta salva la somministrazione all'interno dei locali e delle aree in concessione.
3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, qualora rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti dei soggetti responsabili.

Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)^{ix}, gli enti locali hanno l'obbligo di assicurare la conservazione del patrimonio culturale, escludendone l'impiego per usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. **Per le finalità di cui al comma 1 è vietato utilizzare impropriamente i beni e le aree oggetto di tutela di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale – Edifici sottoposti a vincolo (D.lgs. 42/2004).**

Nei confronti dei sottoelencati beni che presuppongono la necessità di una particolare tutela, sono inoltre vietati comportamenti incompatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio, anche potenziale, alla loro conservazione; a titolo esemplificativo, sono vietate anche singolarmente, le seguenti fattispecie: sedersi o sdraiarsi o fermarsi, in tutti e tre i casi per consumare alimenti e/o bevande – ad eccezione del consumo di acqua - sporcare, accalcarsi, schiamazzare o diffondere musica o canti, etc..

- Ospedale Vecchio e sue pertinenze;
- Palazzo Municipale e sue pertinenze (Portici del Grano);
- Teatro Regio e sue pertinenze;
- Palazzo della Pilotta (gradoni, porticato e monumento a G. Verdi);

- **Battistero e sue pertinenze;**
- **Duomo e sue pertinenze.**

Qualora si manifestassero esigenze analoghe, l'ambito assoggettato a specifica tutela verrà ampliato con Ordinanza Sindacale, dando atto nel provvedimento delle motivazioni a fondamento.

- 3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, qualora rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, gli agenti accertatori invitano le persone che assumano comportamenti sanzionabili ai sensi del presente articolo a cessare il comportamento in essere. Nel caso in cui il comportamento non venga prontamente a cessare, gli agenti applicheranno la sanzione prevista che, qualora necessario, può disporre anche l'obbligo di ripristino del precedente stato dei luoghi. L'agente accertatore deve fare espressa menzione nel verbale di accertamento dell'inottemperanza all'invito a cessare il comportamento in essere.**

(così emendato in aula)

4. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento a condotte e comportamenti connessi all'uso proprio del bene, quali ad es. eventuali soste con consumo di alimenti e bevande collegate ad attività istituzionali o a manifestazioni/eventi costituenti forme di aggregazione o di animazione organizzate ed autorizzate.

TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Sanzioni amministrative (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 e 16 del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, stabilisce l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
4. Le violazioni recidive alle disposizioni del presente Regolamento, superiori alla seconda nel corso di un anno, comportano la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Eventuali modifiche disposte con atti sovraordinati nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

i Art. 118 della COSTITUZIONE ITALIANA

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ii D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 13. Funzioni.

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

iii Art. 31, comma 2) del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, Esercizi commerciali

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.

(art 3 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148) Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

iv

D.M. 5 agosto 2008. Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 2. Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

v

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attivita' umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

^{vi} **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

vii **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

54. *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-*bis*. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

viii **Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 4**

6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per

incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.

^{ix} D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- art. 1 comma 3 “(...) *i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione*”;
- art. 3 comma 2 “*L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale*”;
- art. 20 comma 1 “*I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione*”;
- art. 30 comma 1 “*Lo Stato, le regioni, gli Enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza*”;